

ALLEGATO "F" REPERTORIO N. 7305 RACCOLTA N. 5062

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

“INNOVATION BRIDGE – ETS”

Art. 1 - Denominazione e Sede

Il 31 luglio 2024, per volontà dei Soci Fondatori, è stata costituita una Fondazione di partecipazione (la “Fondazione”) sotto la denominazione “**INNOVATION BRIDGE**”, con sede in Frosinone, la quale a far data dalla iscrizione nel registro Unico del Terzo Settore assumerà la denominazione completa in

“INNOVATION BRIDGE - ETS”.

La Fondazione potrà istituire delegazioni ed uffici sia in Italia sia all'estero per svolgere attività di promozione e di sviluppo della sua finalità istituzionale.

La Fondazione, inoltre, potrà gemmare, costituire, incoraggiare, la costituzione di centri di iniziativa in qualche modo associati, collegati, relazionati alla Fondazione.

Art. 2 – Scopo ed attività principale

La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha l'obiettivo di promuovere la diffusione della cultura tecnologica e dell'intelligenza artificiale partendo dal territorio di Frosinone, arricchendo il dibattito pubblico attraverso attività di studio, promozione di ricerche scientifiche, campagne di comunicazione, iniziative informative e formative, eventi di networking e keynote di rilievo internazionale e supportando la nascita e la crescita di nuove imprese attraverso programmi di mentorship e attrazione di capitali, creando una filiera virtuosa, che possa alimentare lo sviluppo locale.

Art. 3 – Attività Strumentali Accessorie e Connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri: l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine; l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o che siano dalla stessa comunque posseduti a qualsiasi titolo;
- c) partecipare e collaborare, sia in Italia che all'estero, con associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organi anzidetti;
- d) promuovere ed organizzare ricerche, corsi, convegni, campagne di comunicazione e sensibilizzazione (online e offline), pubblicazioni nelle discipline di competenza della Fondazione;
- e) promuovere, progettare, organizzare e gestire anche su commessa o sulla base di appositi finanziamenti, scuole e/o corsi di formazione e di specializzazione, attività formative e seminariali, nelle discipline di sua competenza sia in via diretta sia a mezzo di enti, strutture e organismi pubblici o privati ai quali può aderire o che può costituire in associazione con istituti consimili;
- f) promuovere ed organizzare attività e manifestazioni quali: rassegne, congressi, dibattiti, conferenze, simposi;

	g) istituire premi e borse di studio;	
	h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;	
	i) registrare domini internet, marchi e altri beni immateriali al fine dello svolgimento dell'attività istituzionale;	
	j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al raggiungimento delle finalità istituzionali.	
	Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione opera sia con proprie iniziative dirette che con la partecipazione ad iniziative di terzi (persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, ed altri enti sia italiani che esteri).	
	La Fondazione può svolgere, direttamente o indirettamente, sia in Italia che all'estero, ogni operazione che ritenga necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in società o enti di qualsivoglia natura operanti nei settori d'interesse della Fondazione o comunque ad essi connessi.	
	Per il migliore espletamento delle attività previste dal presente statuto, la Fondazione potrà acquisire locali da adibire ad uso ufficio o di rappresentanza, potrà assumere personale, affidare incarichi, attribuire funzioni a persone singole oppure a particolari strutture.	
	In via non prevalente ed al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale, la Fondazione può compiere qualsiasi operazione, mobiliare, immobiliare, commerciale, locativa, ipotecaria, finanziaria, non nei confronti del pubblico, e di credito, esclusa la raccolta del risparmio, la intermediazione mobiliare e finanziaria ed ogni altra attività riservata per legge a particolari categorie di operatori e può prestare garanzie, sia reali che personali, anche per obbligazioni assunte da terzi.	

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse che ne costituiscono l'oggetto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 – Patrimonio

Per garantire il funzionamento della Fondazione, il suo patrimonio viene assicurato dai Soci Fondatori, dai Soci Sostenitori, dai Soci Ordinari e attraverso ulteriori incrementi di volta in volta deliberati dagli organi sociali.

Il patrimonio è costituito:

- dal Fondo di Dotazione Iniziale rappresentato dal versamento di Euro 30.100,00 (trentamila) effettuato dai Soci Fondatori all'atto di costituzione presso il Notaio;

- dal Fondo di Dotazione composto da somme di denaro, da beni mobili o immobili, o da qualsiasi altra attività utile agli scopi, conferiti a titolo di liberalità dai Soci Fondatori, dai Soci Sostenitori, dai Soci Ordinari;

- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di Enti e privati destinate al Fondo di Dotazione;

- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il Fondo di Dotazione.

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- dalle rendite e dai proventi del patrimonio;

- da ogni elargizione o contributo di terzi destinati a finanziare iniziative specifiche e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

- dai redditi derivanti dall'esercizio di attività accessorie, connesse o strumentali agli scopi della Fondazione.

Art. 5 – Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;

- da eventuali altri contributi ovvero conferimenti gratuiti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici;

- da elargizioni o contributi da parte di Enti e privati che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;

- da contributi in qualsiasi forma concessi dai Soci Fondatori, dai Soci Sostenitori, dai Soci Ordinari che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;

- dagli introiti delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6 – Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Soci Fondatori;

- Soci Sostenitori;

- Soci Ordinari;

- Soci Onorari.

Art. 7 – Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo della Fondazione, e coloro ai quali successivamente viene riconosciuta tale qualifica con

delibera dell'Assemblea dei Soci Fondatori, mediante apporti incrementativi del Fondo di Dotazione.

Art. 8 – Soci Sostenitori

Possono divenire Soci Sostenitori, qualifica attribuita dall'Assemblea dei Soci Fondatori, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino a contribuire su base pluriennale, al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro o in beni, nelle forme e nella misura determinata dall'Assemblea dei Soci Fondatori stessa.

Possono essere nominati, a condizione di reciprocità, Soci Sostenitori anche persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Art. 9 – Soci Ordinari

Possono ottenere la qualifica di Soci Ordinari le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e nella misura stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Possono essere nominati, a condizione di reciprocità, Soci Ordinari anche persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Art. 10 – Soci Onorari

Possono ottenere la qualifica di Soci Onorari le persone fisiche che saranno

nominate dall'Assemblea dei soci fondatori su proposta di uno dei suoi membri.

Art. 11 – Recesso ed esclusione

Il Consiglio di Amministrazione decide, con le maggioranze di cui al presente Statuto, l'esclusione dei Soci Sostenitori e/o dei Soci Ordinari per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di Soci Sostenitori e di Soci Ordinari costituiti da enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione volontaria;
- liquidazione giudiziale e/o apertura di altre procedure concorsuali o di composizione negoziata della crisi;
- la sopravvenienza di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto fondativo e contrattuale.

I Soci Fondatori, i Soci Sostenitori, i Soci Ordinari ed i Soci Onorari possono in ogni momento recedere dalla Fondazione.

Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata e/o pec ed ha effetto dal momento in cui la comunicazione è ricevuta. Del recesso è data comunicazione al Revisore Unico o al Collegio

	dei Revisori.	
	La perdita della qualifica di Socio di qualsiasi natura comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli Organi della	
	Fondazione.	
	Sia in caso di esclusione che in caso di recesso, rimane fermo il dovere di	
	adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei Soci della Fondazione e	
	quanto versato a quest'ultima non sarà restituito ma rimarrà a far parte del	
	patrimonio della Fondazione.	
	Art. 12 – Organi della Fondazione	
	Sono organi della Fondazione:	
	- il Presidente e fino a due Vicepresidenti della Fondazione;	
	- l'Organo Amministrativo;	
	- l'Assemblea dei Soci Fondatori;	
	- il Presidente ed ove nominato il Vicepresidente dell'Assemblea dei Soci	
	Fondatori;	
	- il Direttore Generale della Fondazione, ove nominato;	
	- il Comitato Scientifico;	
	- l'Assemblea Generale;	
	- il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori.	
	Art. 13 – L'Assemblea dei Soci Fondatori	
	L'Assemblea dei Soci Fondatori delibera sulla nomina e revoca del Presiden-	
	te della Fondazione, del/ei Vicepresidente/i e dei membri del Consiglio di	
	Amministrazione, nonché del Revisore Unico o dei componenti del Collegio	
	dei Revisori, individuando tra di essi anche il Presidente.	
	L'Assemblea dei Soci Fondatori è garante del rispetto degli interessi storici	

ed originari della Fondazione, ed a tal fine:

- a) delibera le norme che regolano il proprio funzionamento;
- b) nomina il Presidente ed il Vicepresidente dell'Assemblea dei Soci Fondatori ed il Consiglio di Amministrazione;
- c) approva le modifiche statutarie, con verbale redatto per scrittura privata autenticata o atto pubblico;
- d) delibera in merito alla fusione, trasformazione o incorporazione in altri enti, nonché all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del Patrimonio, con verbale redatto mediante scrittura privata autenticata o atto pubblico;
- e) approva il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- f) vigila sull'osservanza dei valori e dei principi ispiratori dell'attività della Fondazione;
- g) delibera il compenso da attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
- h) delibera il compenso da attribuire al Revisore Unico o ai componenti del Collegio dei Revisori;
- i) può adottare un proprio regolamento recante le norme etiche e di comportamento (cd. Codice Etico);
- j) delibera sull'ammissione di nuovi Soci Fondatori, determinando la misura degli apporti incrementativi del Fondo di Dotazione a loro carico;
- k) delibera sull'ammissione di nuovi Soci Sostenitori, determinando la misura degli apporti richiesti.

L'Assemblea dei Soci Fondatori deve essere convocata almeno una volta

	l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ad iniziativa del	
	suo Presidente o da un Socio Fondatore all'uopo delegato, mediante invio, a	
	mezzo di posta elettronica, ovvero altro strumento, anche telematico, che ne	
	attesti la ricezione, almeno tre giorni consecutivi, lavorativi e non, prima del-	
	la data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e	
	l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in se-	
	conda convocazione. L'Assemblea di Soci Fondatori può tenersi anche in un	
	luogo diverso dalla sede della Fondazione e può svolgersi con mezzi di tele-	
	comunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci Fondatori, ed in par-	
	ticolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, an-	
	che a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione de-	
	gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e procla-	
	mare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla vota-	
	zione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.	
	La seconda convocazione deve avvenire almeno ventiquattro ore dopo la pri-	
	ma.	
	I Soci Fondatori possono farsi rappresentare per delega soltanto da altro So-	
	cio Fondatore. Nessun Socio può avere più di cinque deleghe; non possono	
	essere delegati membri del Consiglio di Amministrazione che non siano Soci	
	Fondatori.	
	L'Assemblea dei Soci Fondatori:	
	- in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza in proprio	

	o per delega di almeno la metà dei soci stessi e delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza dei presenti;	
	- in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero	
	dei soci presenti e rappresentati e delibera validamente con il voto favorevole	
	della maggioranza dei presenti.	
	In ogni caso, a parità di voti prevale il voto del Presidente della Fondazione.	
	Per le delibere che hanno ad oggetto modifiche statutarie, nomina nuovi Soci	
	Fondatori o scioglimento della Fondazione occorrerà, in ogni caso, il voto fa-	
	vorevole di almeno i tre quarti dei Soci Fondatori.	
	Delle riunioni dell'assemblea è redatto apposito verbale, firmato dal Presi-	
	dente e dal Segretario, nominato anche fra estranei, il quale deve essere tra-	
	scritto senza indugio nel relativo Libro a cura del Presidente medesimo.	
	Art. 14 – Il Presidente e i Vicepresidenti della Fondazione	
	Il Presidente della Fondazione, o in sua assenza, il Vicepresidente od i due	
	Vicepresidenti disgiuntamente tra loro, hanno la legale rappresentanza	
	dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare e revocare	
	procuratori, avvocati e procuratori alle liti, determinandone le attribuzioni.	
	Il Presidente ed il Vicepresidente od i due Vicepresidenti sono nominati	
	dall'Assemblea dei Soci Fondatori.	
	Il Presidente potrà delegare singole operazioni ad uno o entrambi i Vicepre-	
	sidenti, o anche al Presidente del Consiglio di amministrazione.	
	Il Presidente:	
	a) convoca il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Scientifico;	
	b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e	
	del Comitato Scientifico, provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche	

	amministrazioni, adotta ogni provvedimento necessario al buon andamento	
	della Fondazione e fissa le direttive dell'attività che si intende perseguire.	
	Art. 15 – L'Organo Amministrativo	
	La Fondazione è dotata, alternativamente, con deliberazione dell'Assemblea	
	dei Soci Fondatori, di un organo amministrativo monocratico ovvero colle-	
	giale.	
	L'organo amministrativo monocratico della Fondazione è l'Amministratore	
	unico.	
	Quando è nominato un organo collegiale, questo è costituito da un Consiglio	
	di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre fino ad un	
	massimo di quindici membri, eletti dall'Assemblea dei Soci Fondatori anche	
	tra non Soci. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato	
	dal Consiglio tra i suoi membri.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'appro-	
	vazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomi-	
	na e possono essere rinominati, salvo revoca da parte dell'Assemblea dei	
	Soci Fondatori.	
	In ogni caso di cessazione dalla carica di un amministratore, il Presidente	
	convoca l'Assemblea dei Soci Fondatori al fine di provvedere alla sua sostit-	
	uzione, salva diversa deliberazione.	
	L'Organo Amministrativo provvede, senza poteri di rappresentanza esterna,	
	all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, approva gli	
	obiettivi ed i programmi e verifica i risultati complessivi della gestione.	
	A titolo esemplificativo e non esaustivo spetta al Consiglio di Amministra-	

	zione:	
	- definire gli obiettivi, elaborare le strategie ed allocare le risorse;	
	- monitorare le prestazioni, valutare i risultati e proporre piani di correzione	
	di eventuali deviazioni;	
	- predisporre ed approvare i piani preventivi di medio termine, i budget an-	
	nuali, oltre ai bilanci consuntivi annuali;	
	- accettare l'adesione dei Soci Ordinari e Soci Onorari;	
	- accettare le elargizioni, le donazioni ed i lasciti e determinare il contributo	
	dei Soci Ordinari;	
	- strutturare l'organizzazione e la relativa assegnazione dei compiti, coordi-	
	nando le risorse necessarie;	
	- assumere e licenziare il personale dipendente, definire ed approvare un ade-	
	guato piano di formazione e sviluppo ed un sistema di valutazione delle pre-	
	stazioni e determinarne il regolamento giuridico ed economico;	
	- deliberare sugli acquisti degli immobili e dei mobili, stabilendone la desti-	
	nazione;	
	- predisporre i Piani di Lavoro della Fondazione e i Programmi di Intervento;	
	- approvare l'eventuale regolamento relativo all'organizzazione e al funzio-	
	namento della Fondazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni:	
	- ad un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e	
	da tre a cinque Consiglieri, ovvero	
	- ad un Consigliere Delegato, individuato tra uno degli stessi Consiglieri.	
	Tali organi delegati, se previsto all'atto della nomina, in relazione alle attri-	
	buzioni ricevute, potranno avere non solo mansioni esclusivamente gestorie,	

	ma altresì i corrispondenti poteri di rappresentanza e di firma.	
	All'atto della nomina del Comitato Esecutivo o del Consigliere Delegato, il Consiglio di Amministrazione ne determina i compiti, le attribuzioni nei limiti di legge e di statuto, i limiti di spesa, nonché gli eventuali poteri di rappresentanza e di firma e compensi. La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di membro del Comitato Esecutivo o di Consigliere Delegato.	
	Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina od anche successivamente, può nominare uno o più Consiglieri Aggregati, scegliendoli anche tra non soci, in numero comunque non superiore a quello degli stessi Consiglieri di Amministrazione, i quali possono partecipare alle riunioni ed alle attività del Consiglio di Amministrazione, esprimendo pareri, ma senza diritto di voto.	
	Il Consigliere Aggregato od i Consiglieri Aggregati rimane o rimangono in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione può attribuire al Direttore della Fondazione di cui al successivo art. 15, tutti i poteri, funzioni, deleghe, con correlativi poteri di rappresentanza e firma della Fondazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione può rilasciare anche a terzi, procure speciali per singoli atti o categorie di atti, conferendo loro gli opportuni poteri di rappresentanza.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente per mezzo <i>e-mail</i> , o altri mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima consecutivi, lavorativi e non, della riunione del Consiglio; in caso di necessità o di urgenza la comunicazione può avvenire tre	

giorni prima consecutivi, lavorativi e non, della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vice-presidente; in caso di assenza di entrambi la riunione è rinviata.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione anche fra estranei.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il verbale viene trascritto senza indugio nel relativo Libro, a cura del Presidente.

Art. 16 – Il Direttore Generale della Fondazione

L'Assemblea dei Soci Fondatori può nominare un Direttore Generale della Fondazione scegliendolo anche tra i Consiglieri di Amministrazione, il quale

	dura in carica tre anni ed è rieleggibile.	
	Al Direttore Generale possono essere attribuiti da parte dell'Assemblea dei	
	Soci Fondatori, all'atto della nomina, ovvero, ove questa non vi abbia prov-	
	veduto, da parte del Presidente della Fondazione, previa deliberazione	
	dell'Organo Amministrativo, poteri e funzioni inerenti all'amministrazione	
	ed alla gestione sia ordinaria che straordinaria della Fondazione, con correla-	
	tivi poteri di rappresentanza e firma.	
	In tutti i casi, i poteri di rappresentanza e di firma conferiti si intendono	
	come generali, salve le specifiche limitazioni risultanti dalla delega.	
	Il Direttore della Fondazione cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	Il compenso del Direttore Generale è proposto dal Consiglio di Amministra-	
	zione ed approvato dall'Assemblea dei Soci Fondatori.	
	Art. 17 – Il Comitato Scientifico	
	Il Comitato Scientifico elegge nel suo seno il Presidente; è composto da un	
	minimo di tre fino a un massimo di trenta membri eletti dal Consiglio di	
	Amministrazione tra i cultori dei diversi campi del sapere, privilegiando i	
	settori in cui la Fondazione svolge la sua attività.	
	I componenti il Comitato restano in carica per tre anni dalla loro nomina, e	
	sono rieleggibili.	
	Il Comitato Scientifico formula proposte motivate sulle iniziative che la Fon-	
	dazione può perseguire e promuovere.	
	Le adunanze del Comitato sono convocate dal Presidente ogni qualvolta egli	
	lo ravvisi necessario e/o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, me-	
	diante invito da recapitarsi a tutti i componenti almeno tre giorni prima, con-	

secutivi, lavorativi e non, dell'adunanza con e-mail.

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa il Presidente o un Vicepresidente della Fondazione.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Art. 18 – L'Assemblea Generale

L'Assemblea generale è composta dall'insieme dei Soci Fondatori e dei Soci Sostenitori e Onorari.

Essa è presieduta dal Presidente della Fondazione, assistito da un segretario scelto tra i Soci Fondatori, e delibera sulle seguenti materie:

a) esprime pareri sulle linee di indirizzo strategico stabilite dal Consiglio

di Amministrazione e dall'Assemblea dei Soci Fondatori;

b) esprime il parere sul programma annuale delle attività;

c) esprime il parere sul Codice Etico, ove predisposto dalla Fondazione;

d) presenta al Consiglio di Amministrazione proposte di attività e pro-

grammi;

e) presenta al Consiglio di Amministrazione proposte relative a partner-

ship nazionali e internazionali;

f) discute, esprimendo valutazioni e raccomandazioni, sul piano preven-

tivo di medio termine, sul bilancio preventivo e consuntivo approvato.

L'Assemblea Generale deve essere convocata in ogni caso almeno una volta

l'anno, entro un mese dall'approvazione del bilancio consuntivo, ad iniziati-

va del suo Presidente, mediante invio, a mezzo e-mail ovvero altro strumen-

to, anche telematico, che ne attesti la ricezione, al domicilio dei soci, almeno

tre giorni consecutivi, lavorativi e non, prima della data fissata, di un avviso

	contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno,	
	dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione.	
	La seconda convocazione deve avvenire almeno ventiquattro ore dopo la pri-	
	ma.	
	I Soci Fondatori ed i Soci Sostenitori possono farsi rappresentare per delega	
	soltanto, rispettivamente, da altro Socio Fondatore o da altro Socio Sosteni-	
	tore; qualora il Socio Sostenitore fosse una società od Ente è consentita la	
	partecipazione per il tramite di un rappresentante persona fisica che sia mu-	
	nito di apposita delega nominativa rilasciata dal rappresentante organico.	
	Non possono essere delegati membri del Consiglio di Amministrazione che	
	non siano Soci Fondatori.	
	L'Assemblea Generale:	
	- in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza in	
	proprio o per delega di almeno la metà dei soci stessi e delibera validamente	
	con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;	
	- in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci presenti e rappresentati e delibera validamente con il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti.	
	In ogni caso, a parità di voti prevale il voto del Presidente della Fondazione.	
	Delle riunioni dell'assemblea è redatto apposito verbale, firmato dal Presi-	
	dente e dal Segretario, nominato anche fra estranei, il quale deve essere tra-	
	scritto senza indugio nel relativo Libro a cura del Presidente medesimo.	
	Le riunioni possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che	
	tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire	
	la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti	

affrontati, di visionare e di ricevere documentazione e di poterne trasmettere;

verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui

si trovano il Presidente ed il Segretario.

Art. 18 – Organo di Controllo e Revisione dei Conti.

L'Assemblea dei Soci Fondatori provvede alla nomina di un Organo di Controllo nella forma del Revisore Unico ovvero di un Collegio dei Revisori, il quale ultimo, in tal caso, è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

In caso di nomina del Collegio, il Presidente è nominato dalla stessa Assemblea dei Soci Fondatori. Il Revisore Unico o i componenti del Collegio devono essere revisori contabili iscritti al registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Il Revisore Unico o il Collegio durano in carica tre anni e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina. Essi possono essere rieletti.

L'Organo di Controllo provvede a:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto;
- vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare la revisione dei conti nei casi previsti dalla legge;
- vigilare sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione;
- attestare la correttezza formale del bilancio;
- se ritenuto opportuno, effettuare ispezioni e controlli.

Il Revisore Unico o i Revisori, in caso di nomina del Collegio, assistono,

senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 – Bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, redatto ai sensi di legge, entro il 30 aprile di ciascun anno. In tale occasione verrà predisposta una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione annuale.

Al bilancio deve essere allegata la relazione del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.

Nella redazione del bilancio, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo (Budget) per l'esercizio successivo.

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le altre entrate della Fondazione risultino, nell'esercizio di riferimento, inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa; ed esso in ogni caso sarà accompagnato dalla relazione sulla gestione.

A cura dell'Organo Amministrativo saranno effettuati i conseguenti adempimenti di deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS").

Art. 20 - Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 21 - Estinzione

In caso di estinzione della Fondazione, per qualsiasi ragione, il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori, che nominerà anche il Liquidatore Unico od un Collegio di Liquidatori composto da tre membri, determinandone altresì le relative competenze e poteri, ad altro Ente del Terzo Settore, individuato dalla stessa Assemblea, od, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, sentito l'organismo di controllo, fatta salva diversa destinazione imposta per legge.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione tornano in disponibilità dei soggetti concedenti all'atto dell'estinzione della stessa.

Art. 22 - Clausola Arbitrale

Le controversie che dovessero insorgere tra la Fondazione e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi, connessi all'interpretazione ed all'applicazione dell'atto costitutivo e dello statuto e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività della fondazione, verranno deferite alla decisione di tre arbitri. La nomina di tutti e tre gli arbitri verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Frosinone, che provvederà altresì a precisare quale tra gli arbitri avrà funzione di Presidente.

	Il Collegio arbitrale così costituito avrà sede in Frosinone, deciderà in via rituale e secondo diritto.	
	Qualora la causa non sia compromettibile in arbitri il Foro esclusivamente competente sarà quello di Frosinone.	
	Art. 23 – Libri sociali	
	Il Consiglio di Amministrazione cura la tenuta dei libri sociali previsti dall’art. 15 del D.lgs. 117/2017.	
	Sono, in ogni caso, istituiti:	
	- il Libro dei Soci Fondatori;	
	- il libro dei soci Sostenitori;	
	- il Libro dei Soci Ordinari;	
	- il Libro dei Soci Onorari.	
	In tali Libri sono indicati, distintamente per ogni socio, le generalità complete con indicazione altresì della residenza e del domicilio effettivo e, se comunicato, l’indirizzo di posta elettronica anche certificata.	
	Essi sono tenuti a cura del Presidente della Fondazione.	
	Sono, altresì, istituiti e saranno tenuti a cura del Presidente di ciascun organo:	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci Fondatori;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, ove previsto, del Comitato Esecutivo e/o delle determinazioni del Consigliere delegato;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea Generale;	

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori.

Art. 24 – Diritti dei soci. Domicilio dei Soci

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione, il quale ne potrà consentire l'esame personale presso la sede della Fondazione, entro un termine non superiore a 90 (novanta) giorni dalla ricezione della richiesta, con facoltà di estrarre copie a proprie spese.

Tutte le comunicazioni dirette ai singoli componenti e/o soci verranno effettuate utilizzando il domicilio di ciascuno risultante dal relativo Libro.

In detto libro devono essere indicati il domicilio e, se comunicato, l'indirizzo di posta elettronica anche certificata.

Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti domicilio ai sensi del presente articolo dovrà essere effettuata mediante comunicazione scritta, tramite raccomandata A.R. e/o posta elettronica o altro mezzo analogo, che sarà annotata nel relativo Libro di appartenenza.

Resta a carico di ogni singolo componente e/o socio la responsabilità per mancata comunicazione dei propri dati e delle modificazioni di cui sopra.

Art. 25 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia di Enti del Libro I e del Codice del Terzo Settore.

F.TO: ANDREA PIZZUTELLI

MARCO CIMMINO

MARIO DE SANTIS

ESPOSITO EMANUELE MARIA

Copia , su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo nei miei atti ai sensi dell'art. 68-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Frosinone, 07 agosto 2024